

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2790

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERRONE, CACCIA, NAPOLI, MELELEO

Presentata l'11 aprile 1985

Regolamentazione giuridica dell'esercizio della professione sanitaria di tecnico di laboratorio medico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole essere un apprezzabile segno in difesa dei diritti nascenti dall'esecuzione di un lavoro particolarmente pericoloso, quello svolto dai tecnici di laboratorio medico, i quali sono esposti ai rischi di infortuni, di malattie professionali, vista la loro quotidiana esposizione a tali rischi che va oltre la fortuità dell'infortunio poiché trova sempre esposto l'organismo umano alle naturali reazioni.

È dimostrato, altresì, che i tecnici di laboratorio medico, necessitano, per lo svolgimento della propria attività, di un corredo di nozioni culturali e pratiche che non sono richieste per gli altri lavoratori soggetti, rispetto al rischio, alla disciplina della legislazione assicurativa infortunistica e delle malattie professionali. Ciò comporta l'esigenza di provvedere ad una speciale tutela che si dimostri veramente e completamente aderente alla richiesta preparazione tecnica,

formazione professionale e ponga gli addetti al riparo della singolare rischio che si può manifestare gradualmente, ed i suoi effetti talvolta finiscono col diventare anche mortali.

Questa categoria di tecnici di laboratorio aspira ad una serie di riconoscimenti di natura diversa quali l'inserimento nel corpo delle leggi sanitarie nazionali.

Riconoscimento di altra natura riguardano le visite mediche (trimestrali) integrate da esami del sangue e della cute e delle vie respiratorie con allontanamento preventivo dal lavoro ogni qualvolta il medico lo ritenga consigliabile.

La presente proposta di legge tende quindi, in particolare, a far conseguire il riconoscimento giuridico alla categoria dei tecnici di laboratorio medico, in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato dalle varie amministrazioni ospedaliere pubbliche e da enti pubblici o da specifiche scuole universitarie a fini specialistici.

Quanto chiede la categoria è già stato acquisito da categorie similari, quali ad esempio: tecnici di radiologia medica, infermieri professionali, ostetriche, odontotecnici, ecc.

La esistente legislazione non fa cenno alcuno ai tecnici di laboratorio medico che sono numerosissimi, distribuiti negli ospedali, nelle cliniche ospedaliere ed universitarie, nei reparti ambulatoriali pubblici e privati e case di cura, nei quali la figura di tali tecnici, ormai, da molti anni si è imposta come elemento di collaborazione essenziale per l'attività dei medici di laboratorio di analisi cliniche.

L'esclusione dei tecnici di laboratorio di analisi dalle leggi vigenti per quanto attiene l'albo professionale ed il riconoscimento della categoria non è predeterminata volontà né occasionale, ma dov-

ta al fatto che allorquando si proponevano ed approvavano le leggi in materia era quasi inesistente o comunque era numericamente inconsistente.

La collaborazione che il tecnico di laboratorio medico dà al medico di laboratorio, con il quale divide i rischi derivati dal toccare materiale infetto, deve essere considerata, esclusivamente sotto il profilo dell'esercizio professionale, sanitaria di tecnico di laboratorio medico.

Tutto ciò debitamente considerato, ed atteso che l'attuale numero dei tecnici di laboratorio è insufficiente al fabbisogno nazionale, e ritenendo di avere espresso con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali è indispensabile porre una adeguata regolamentazione per gli addetti ai laboratori di analisi sottoponiamo al vostro esame la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La professione sanitaria di tecnico di laboratorio medico è soggetta alla vigilanza del Ministero della sanità.

La vigilanza si estende:

- a) alla formazione tecnico-professionale;
- b) all'accertamento del titolo di abilitazione;
- c) all'esercizio della professione predetta.

ART. 2.

Chiunque intende esercitare, sia presso ospedali o enti pubblici, sia presso ambulatori privati, la professione di tecnico di laboratorio deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito del relativo diploma di abilitazione, rilasciato dalle scuole appositamente istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali.

ART. 3.

L'istituzione delle scuole di tecnico di laboratorio medico è autorizzata con decreto del Ministro della sanità emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Nelle stesse forme viene approvato il regolamento per le scuole stesse.

ART. 4.

Gli istituti universitari e gli ospedali che intendono istituire scuole per l'abilitazione alla professione di tecnico di la-

boratorio devono presentare la relativa istanza al Ministero della sanità e al Ministero della pubblica istruzione, secondo le modalità determinate dal regolamento di esecuzione.

ART. 5.

In conformità a quanto sancito dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, gli aspiranti all'ammissione alle scuole di tecnico di laboratorio medico devono essere in possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado.

Agli allievi che frequentano l'ultimo anno delle anzidette scuole sono estese le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di servizio militare di leva.

ART. 6.

Il corso di studi per conseguire l'abilitazione alla professione di tecnico di laboratorio medico è di tre anni.

Ogni anno scolastico ha la durata di nove mesi.

Con decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

ART. 7.

Il tirocinio degli allievi presso gli istituti e gli ospedali di cui all'articolo 4, che abbiano istituito i corsi, non dà luogo a costituzione di alcun tipo di rapporto di lavoro con gli stessi; detti enti sono esonerati dall'obbligo di corrispondere qualsiasi contributo assicurativo e previdenziale.

Gli enti stessi provvedono all'assicurazione degli allievi contro gli infortuni, le malattie professionali e li ricoverano gratuitamente in caso di malattia acuta contratta durante il corso.

Gli allievi che siano già in rapporto di servizio con l'ente presso il quale si svolge il corso continuano a percepire gli assegni in godimento all'atto dell'ammissione alla scuola, purché svolgano il normale orario di servizio quando non sono impegnati nei doveri scolastici.

ART. 8.

Al termine del corso di studi gli allievi sostengono una prova di esame scritta, orale e pratica.

Tale prova si svolge in due sessioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

La Commissione esaminatrice è nominata, di concerto, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro della sanità ed è composta:

- a) dal direttore della scuola;
- b) da un primario ospedaliero di ruolo della specialità, designato dall'Ordine dei medici della provincia;
- c) da un docente di materie obbligatorie del corso di studi;
- d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- e) da un rappresentante del collegio professionale dei tecnici di laboratorio medico.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario.

Le spese per il funzionamento della commissione di esame sono liquidati dall'ente che istituisce la scuola.

ART. 9.

La direzione della scuola è affidata al direttore dell'istituto universitario di analisi cliniche o al primario patologo clinico dell'ospedale presso cui ha sede la scuola.

ART. 10.

Ai candidati che superino gli esami di cui all'articolo 8, viene rilasciato il diploma di abilitazione alla professione di tecnico di laboratorio medico.

ART. 11.

Il tecnico di laboratorio medico:

a) assume sulla base di protocolli standardizzati la specifica responsabilità tecnico-gestionale dell'intero *iter* analitico degli esami clinici anche con l'utilizzazione di apparecchiature scientifiche relative ai settori di chimica clinica, tossicologia, ematologia, immunoematologia, immunologia, radioimmunologia, sierologia, microbiologia, virologia, istologia, citologia, microscopia;

b) esegue prelievi di sangue capillare e venoso o di altro materiale biologico compatibilmente con la presenza medica;

c) compie il lavoro di *screening* di preparati e di materiale biologici diversi, dando relativamente a tali esami, l'interpretazione definitiva sui campioni che rientrano nei limiti normali e quella preliminare sui campioni abnormi da sottoporre al responsabile dell'unità operativa cui compete la diagnosi conclusiva;

d) mantiene attivo il controllo statistico di qualità in riferimento alle analisi affidate e il controllo statistico dell'andamento epidemiologico nosocomiale;

e) partecipa, nell'ambito del lavoro di *equipe*, alla standardizzazione di nuove metodiche in base alle necessità di aggiornamento delle stesse;

f) provvede alla trasmissione anche computerizzata dei dati analitici.

ART. 12.

L'effettivo esercizio della professione di tecnico di laboratorio medico è subordinato all'iscrizione all'albo provinciale di cui al successivo articolo 14.

ART. 13.

Gli istituti di cura pubblici e privati, i laboratori di analisi cliniche pubblici e privati e gli altri istituti riconosciuti a norma di legge che hanno alle dipendenze personale per l'impiego delle apparecchiature di analisi, sono obbligati ad assumere personale provvisto del diploma di abilitazione di tecnico di laboratorio medico.

ART. 14.

In ogni provincia è costituito il collegio professionale dei tecnici di laboratorio medico, che abbiano conseguito il diploma a norma della presente legge.

I collegi provinciali dei tecnici di laboratorio medico sono riuniti in una federazione nazionale con sede in Roma.

Sono estese ai collegi provinciali dei tecnici di laboratorio ed alla federazione nazionale, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 15.

Chiunque eserciti la professione di tecnico di laboratorio medico in violazione delle norme contenute nella presente legge è soggetto alle pene di cui all'articolo 348 del codice penale.

Il magistrato può ordinare la chiusura temporanea del laboratorio nel quale l'attività sia stata abusivamente esercitata e il sequestro conservativo del materiale.

ART. 16.

Alle pene di cui al precedente articolo soggiace anche chi, essendo regolarmente autorizzato all'esercizio della professione sanitaria contemplata dalla presente legge, presti comunque il suo nome, ovvero la sua attività allo scopo di permettere o di agevolare il reato di cui all'articolo stesso.

ART. 17.

Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria di tecnico di laboratorio medico è soggetto alla tassa di concessione governativa, stabilita dal numero 224 della tabella A, annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

ART. 18.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento per la sua esecuzione.

ART. 19.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno cinque anni, la professione sanitaria di tecnico di laboratorio medico in sedi diverse dalle amministrazioni ospedaliere o dagli enti pubblici, sono ammessi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a sostenere la stessa prova di esame, orale pratica e scritta, prevista dal precedente articolo 8 per il conseguimento del diploma di abilitazione.

ART. 20.

Il diploma di abilitazione di cui al precedente articolo è rilasciato dalla Commissione di cui all'articolo 8 a tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno tre anni, la professione sanitaria di tecnico di laboratorio medico presso amministrazioni ospedaliere o enti pubblici, oppure che risultino in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato.

ART. 21.

Il diploma di abilitazione conseguito ai sensi dei precedenti articoli 19 e 20, abilita alla continuazione dell'esercizio della professione sanitaria di tecnico di laboratorio medico e deve essere considerato, a tutti gli effetti, equipollente al diploma di abilitazione di cui al precedente articolo 10.